



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 60/19/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA TELECOM ITALIA S.P.A. ED IL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT) AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS E DEL D. LGS. N. 33/2016 IN TEMA DI ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE UTILIZZABILI PER L'INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 marzo 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il decreto legislativo, 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante “*Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*”;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “*Nuovo codice della strada*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 622/11/CONS, del 22 novembre 2011, recante “*Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e cubicazione e condivisione di infrastrutture*”;

VISTA la delibera n. 623/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante “*Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 3a e 3b della Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE e n. 1 della Raccomandazione n. 2007/879/CE)*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 88/17/CIR, del 19 luglio 2017, recante “*Definizione della controversia instaurata da Telecom Italia S.p.A. nei confronti di e-distribuzione S.p.A. ai sensi dell’articolo 9, del d.lgs. n. 33/16, dell’articolo 23 del d.lgs. 259/03 e del regolamento di cui alla delibera n. 226/15/CONS così come modificato ed integrato dalla delibera n. 449/16/CONS per asserita violazione dell’obbligo di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica*”;

VISTA la direttiva n. 2014/61/UE, del 15 maggio 2014, del Parlamento europeo e del Consiglio recante “*Misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”, di seguito denominato *Decreto*;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*», di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la nota del 9 agosto 2018, acquisita in medesima data dall’Autorità, con numero di protocollo 76634, con cui la società Telecom Italia S.p. A. (nel seguito *TIM*), ha presentato istanza per la risoluzione di una controversia nei confronti del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, provincia di Catania (CT), nel seguito anche *Comune*, ai sensi del Regolamento e del Decreto, in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità con riferimento all’obbligo di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza;

VISTA la comunicazione con cui, in data 28 agosto 2018, la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito *Direzione*), protocollo n. 101995, ha convocato ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Regolamento la società istante ed il Comune (nel seguito congiuntamente denominate le *Parti*) in udienza per il giorno 17 settembre 2018 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, contestualmente invitando il Comune al deposito delle proprie controdeduzioni fino a tre giorni lavorativi prima dell’udienza di comparizione;

VISTA la comunicazione del Comune, dell’11 settembre 2018, acquisita dall’Autorità in medesima data, con protocollo n. 124466, con la quale lo stesso ha inviato le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di TIM;

VISTA la nota della *Direzione*, del 24 ottobre 2018, protocollo n. 168904, con la quale, a seguito di richiesta del Comune di differimento dell’udienza del 17 settembre 2018, si procedeva a riconvocare le Parti in udienza;

VISTO il verbale dell’udienza del 6 novembre 2018;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la comunicazione del Comune, del 7 novembre 2018, acquisita dall’Autorità, in pari data, al protocollo n. 182855, con la quale lo stesso formalizzava una proposta transattiva che era stata anticipata nel corso dell’udienza del 6 novembre 2018;

VISTA la comunicazione di TIM, del 12 novembre 2018, pervenuta all’Autorità per le vie brevi, con la quale la stessa comunicava il rigetto alla proposta conciliativa avanzata dal Comune, ribadendo la richiesta contenuta nella propria istanza;

VISTA la comunicazione del 10 gennaio 2019, protocollo n. 10387, con la quale la Direzione assegnava un termine di dieci giorni alle Parti per inviare memorie conclusive al fine di procedere alla conclusione del procedimento;

VISTA la comunicazione del Comune, del 21 gennaio 2019, acquisita dall’Autorità in pari data, con protocollo n. 22724, con la quale lo stesso ha inviato la propria posizione sul tema oggetto della controversia;

VISTA la comunicazione di TIM, del 21 gennaio 2019, acquisita dall’Autorità in data 22 gennaio 2019, con protocollo n. 23183, con la quale la società ha inviato la propria memoria conclusiva;

CONSIDERATO quanto segue:

Sommario

1	Il procedimento.....	3
2	Il fatto	5
3	Le argomentazioni delle Parti.....	6
3.1	La posizione di TIM	6
3.2	La posizione del Comune	10
4	La proposta transattiva del Comune	10
5	Valutazione istruttoria e conclusioni	11
5.1	Richiami normativi	11
5.2	Valutazione del prezzo equo e ragionevole	16

1 Il procedimento

Con istanza della società TIM, del 9 agosto 2018, acquisita in medesima data dall’Autorità con numero di protocollo 76634, è stato richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia nei confronti del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, ai sensi del Regolamento e del Decreto, con



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

riferimento all'obbligo di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica.

In data 28 agosto 2018 la Direzione, con nota protocollo n. 101995, ha convocato le Parti in udienza per il giorno 17 settembre 2018, al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, contestualmente invitando il Comune, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Regolamento, a depositare eventuali memorie e documenti fino a tre giorni lavorativi prima dell'udienza di comparizione.

In data 11 settembre 2018, il Comune ha inviato la memoria di replica all'istanza di TIM, acquisita dall'Autorità, in medesima data, al numero di protocollo 124466.

In tale memoria il Comune rappresentava la propria indisponibilità a presenziare fisicamente all'udienza e, pertanto, in medesima data, si procedeva all'invio di una e-mail alle Parti con la quale, nel prendere atto di quanto dichiarato dal Comune, si invitavano le stesse a tenere l'udienza in modalità audio o video conferenza, consentendo sia ai rappresentanti del Comune che a quelli di TIM di rimanere presso le proprie sedi.

A seguito di richiesta del Comune di differimento dell'udienza del 17 settembre 2018, si procedeva a riconvocare le Parti, in modalità audio conferenza, con nota del 24 ottobre 2018, protocollo n. 168904, invitando le stesse a comunicare una nuova data utile ai fini dello svolgimento dell'udienza.

L'udienza si teneva il giorno 6 novembre 2018 come da verbale redatto.

In data 7 novembre 2018 perveniva alla sola Autorità, da parte del Comune, una comunicazione, acquisita in pari data al protocollo n. 182855, nella quale lo stesso formalizzava una proposta transattiva che era stata anticipata nel corso dell'udienza del 6 novembre 2018.

Al fine di consentire a TIM la valutazione della suddetta proposta l'Autorità, in data 8 novembre 2018, con nota protocollo n. 185550, trasmetteva alla società la comunicazione del Comune del 7 novembre 2018, per ottenere un riscontro.

In data 12 novembre 2018 perveniva all'Autorità una e-mail, da parte di TIM, con la quale la stessa comunicava il rigetto alla proposta conciliativa avanzata dal Comune, ribadendo la richiesta contenuta nella propria istanza.

Al fine di esperire un ulteriore tentativo di conciliazione l'Autorità invitava, per le vie brevi, il Comune a fornire la disponibilità per una seconda udienza per esplorare un ulteriore e conclusivo tentativo di conciliazione.

Il Comune, per le vie brevi, comunicava la propria indisponibilità a svolgere tale ulteriore tentativo di conciliazione, insistendo sulla propria posizione.

L'Autorità, pertanto, con nota del 10 gennaio 2019, protocollo n. 10387, assegnava un termine di dieci giorni alle Parti per inviare memorie conclusive al fine di procedere alla conclusione del procedimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Le Parti hanno inviato le proprie posizioni, rispettivamente, il Comune, in data 21 gennaio 2019, con nota acquisita dall'Autorità in pari data al protocollo n. 22724, e TIM, in data 21 gennaio 2019, con nota acquisita dall'Autorità in data 22 gennaio 2019 con protocollo n. 23183.

Ciò premesso, verificata l'impossibilità di raggiungere un accordo bonario della controversia ed acquisiti tutti i necessari elementi istruttori, la Direzione trasmetteva, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento, gli atti del presente procedimento alla Commissione per le infrastrutture e le reti per le determinazioni di competenza.

2 Il fatto

TIM è un operatore di comunicazioni elettroniche autorizzato, tra l'altro, alla installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazione su tutto il territorio nazionale.

Con lettera del 27 luglio 2017, TIM ha inviato al Comune una richiesta di accesso alle informazioni relative alle infrastrutture esistenti in via Regina del Cielo, di proprietà del Comune, ai fini della realizzazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Successivamente TIM, in data 30 ottobre 2017, ha svolto un sopralluogo, presso l'infrastruttura di interesse, a seguito del quale non sono emersi, ad avviso della stessa, motivi tecnici ostativi al suo utilizzo ai fini della posa di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

In data 12 marzo 2018 veniva inviata, da TIM al Comune, una proposta di Convenzione per l'accesso all'infrastruttura in questione.

Tale proposta prevedeva il riconoscimento, per la posa di 2 minitubi relativamente ad una tratta della lunghezza complessiva di [omissis], di un importo in IRU pari [omissis].

Il Comune rispondeva, con lettera del 17 aprile 2018, rigettando la richiesta e la relativa proposta di Convenzione di TIM con la seguente motivazione: *“il corrispettivo una tantum non si ritiene congruo al costo stesso dell'opera realizzata da questo Ente”*.

Nella stessa lettera il Comune confermava il rigetto della richiesta *“salvo diversa rimodulazione del corrispettivo”*.

A fronte di tale comunicazione, TIM riferisce di aver incontrato il Comune che ha confermato che le ragioni del diniego opposto non erano di natura tecnica, ma esclusivamente di carattere economico. In particolare, TIM riferisce che il Comune avrebbe affermato che, a fronte di un costo asseritamente sostenuto pari a circa 80 €/metro, il contributo atteso da TIM avrebbe dovuto compensare quantomeno la *“metà del costo sostenuto”*.

A seguito di tale incontro TIM, con lettera dell'8 maggio 2018, ha nuovamente e formalmente inviato una richiesta di accesso alle infrastrutture fisiche del Comune per la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

posa di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, ai sensi del Decreto, corredata da una relazione tecnica.

Nella predetta lettera TIM, dopo aver riepilogato l'iter svoltosi¹ ha, altresì, chiesto al Comune di formalizzare una sua proposta di corrispettivo richiesto per l'accesso all'infrastruttura in oggetto.

Poichè nessuna risposta è pervenuta da parte del Comune ed essendo trascorsi i due mesi di tempo previsti dal Decreto per fornire un eventuale diniego motivato, TIM si è rivolta all'Autorità per l'avvio di una controversia.

Nella propria istanza TIM chiede all'Autorità di:

- a) dichiarare illegittimo, ai sensi dell'art. 3 del Decreto, il rifiuto all'accesso alla propria infrastruttura da parte del Comune di Fiumefreddo di Sicilia;
- b) accertare l'equità, ragionevolezza e orientamento al costo del prezzo di accesso alla infrastruttura proposto da TIM al Comune di Fiumefreddo di Sicilia per IRU a 15 anni o, in subordine, voglia stabilire il prezzo equo, ragionevole e orientato al costo applicabile in conformità ai principi normativi e regolamentari vigenti;
- c) per effetto e sulla base di quanto sopra, nelle more della conclusione di questa controversia, ordinare al Comune di soddisfare da subito e senza indugio la richiesta di accesso di TIM ai suddetti cavedi procedendo alla firma della Convenzione, che sarà poi integrata dal prezzo deciso dall'Autorità.

3 Le argomentazioni delle Parti

3.1 La posizione di TIM

La controversia ha ad oggetto l'asserito rifiuto da parte del Comune di concedere a TIM l'accesso ad una tratta, della lunghezza complessiva di [omissis], al fine di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità a prezzi equi e ragionevoli.

Le condizioni economiche proposte da TIM, relativamente all'accesso, per la posa di 2 minitubi da 12 mm (ciò è quanto emerge dalla relazione tecnica allegata alla seconda

¹ Con lettera del 27 luglio 2017, TIM ha inviato al Comune una richiesta di accesso alle informazioni relative alle infrastrutture esistenti in via Regina del Cielo, di proprietà dello stesso. In data 30 ottobre 2017, è stato effettuato un sopralluogo su tale infrastruttura che non ha evidenziato motivi ostativi al suo utilizzo ai fini della posa di reti di telecomunicazione ad alta velocità. Sulla base degli accordi verbali intercorsi, il 12 marzo 2018 la Società ha, quindi, inviato al Comune una proposta di Convenzione per l'accesso alla suddetta infrastruttura sulla base dei dettami e dei criteri stabiliti dal Decreto. Con lettera del 17 aprile 2017, il Comune ha, tuttavia, rigettato tale proposta, con la motivazione che il corrispettivo ivi indicato "non si ritiene congruo al costo stesso dell'opera realizzata".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

richiesta di TIM), alla suddetta tratta di [omissis] di infrastruttura, si attestano sul riconoscimento di un prezzo di [omissis] per un IRU a 15 anni. TIM asserisce che la tubazione per la quale chiede l'accesso risulta di dimensione pari a 125mm e che la stessa è, ad oggi, e sin dal momento della sua posa, vuota ed inutilizzata.

Ciò premesso, il prezzo proposto da TIM rappresenta, secondo la stessa, un valore superiore a quello definito dall'Autorità, con la recente delibera n. 88/17/CIR di decisione del contenzioso promosso da TIM contro e-distribuzione, in relazione all'accesso all'infrastruttura elettrica, e pari a 3,8 €/metro per un IRU a 15 anni.

Infatti, TIM fa osservare che, in occasione del contenzioso deciso con la delibera n. 88/17/CIR (e delibere di precisazione successive), l'Autorità, al fine di valutare la ragionevolezza e l'orientamento al costo dei prezzi applicati, aveva svolto un confronto con i valori di mercato, separando la quota IRU, a copertura dei costi (CAPEX), da quella a copertura dell'attività operativa aggiuntiva per la fornitura dell'accesso e di esercizio e manutenzione della rete connessa alla presenza, nell'infrastruttura, di cavi e servizi in fibra ottica (OPEX).

Per quanto riguarda la quota di CAPEX, il principale riferimento di mercato considerato dall'Autorità era stato quello riportato dal valore contenuto nell'Offerta di Riferimento di TIM per la cessione di un minitubo su infrastruttura esistente ed equipaggiata con minitubi, pari a 6,29 €/metro per un IRU a 15 anni (compresa manutenzione valorizzata a 0,50 €/metro). Per quanto riguarda la quota di OPEX l'Autorità aveva effettuato uno studio del mercato.

Nella medesima delibera l'Autorità, alla luce delle analisi condotte, individuava un valore medio di mercato di 5,79 €/metro, a copertura dei CAPEX, e 3,66 €/metro, a copertura degli OPEX, per un IRU a 15 anni.

Svolta questa analisi, ed alla luce della previsione contenuta all'articolo 3, comma 6, del Decreto, il quale prevede che dall'IRU debbano essere scomputati i costi già remunerati dalle strutture tariffarie, l'Autorità giungeva alla conclusione che il valore dell'IRU riconosciuto ad e-distribuzione non dovesse includere alcuna quota a copertura dei CAPEX (già remunerati dalle strutture tariffarie), ma che dovesse remunerare i soli costi addizionali conseguenti alla fornitura dell'accesso per la posa di cavi in fibra ottica (ossia gli OPEX), fissandone il valore a 3,8 €/metro.

Il criterio utilizzato dall'Autorità per definire la controversia tra TIM ed e-distribuzione (individuazione di un prezzo equo, ragionevole e orientato al costo dell'IRU, eliminando a tal fine i costi già remunerati/non dovuti) può essere impiegato, ad avviso di TIM, anche nel caso in questione, adattandolo alle specifiche caratteristiche dell'infrastruttura coinvolta ed al fatto che, pur non essendoci alcuna remunerazione dei CAPEX da parte di strutture tariffarie (la tubazione, come detto, è inutilizzata), la valorizzazione della componente dei costi di realizzazione è talmente bassa da rasentare lo zero.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Infatti, ad avviso di TIM, nel caso in esame la posa dell'infrastruttura del Comune a cui TIM chiede di accedere è stata eseguita nell'ambito dei lavori di realizzazione di una strada ciclabile, da parte dell'amministrazione comunale, ed eseguita, a detta di TIM, con risorse pubbliche.

TIM evidenzia che tale realizzazione risponde ai dettami della legge n. 166 del 1° agosto 2002 la quale prevede (art. 40, comma 1) che:

I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, purché' previsti dai programmi degli enti proprietari, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali.

Le condizioni di accesso da parte di terzi ai cavidotti posati sono definite dal comma 4, dello stesso articolo, il quale recita:

I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l'accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l'accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.

Ad avviso di TIM, risulta evidente che, nell'ambito delle attività svolte dal Comune per la realizzazione dell'opera, l'unica spesa aggiuntiva sostenuta è rappresentata dal costo del cavidotto stesso, posto che tutte le altre attività (scavo, ripristino, etc.) rientrano nell'attività svolta e i relativi costi sono già stati remunerati con finanza pubblica.

Pertanto, sempre ad avviso di TIM, il prezzo di accesso al cavidotto che il Comune può richiedere a TIM, secondo criteri di equità, ragionevolezza e orientamento al costo, deve limitarsi a retribuire il costo del cavidotto ed i costi addizionali conseguenti alla fornitura dell'accesso per la posa di elementi di rete ad elevata velocità in quel cavidotto.

Ai sensi del capitolato TIM, il costo per la posa di un tubo dal diametro esterno superiore a 63mm è pari [omissis]².

² Tale costo include (quali prestazioni principali) la posa di tubi lisci o corrugati (nello scavo o in canalette predisposte), la fornitura e posa dei cordoni di tiro, la fornitura e posa dei tappi alle estremità e (quali prestazioni accessorie) la fornitura e posa delle sellette, la fornitura e posa di sabbia o simili, la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Nel caso di specie, a parere di TIM, il costo del cavidotto deve essere valutato sulla base della reale occupazione richiesta, tenendo cioè conto del fatto che TIM intende *far passare 3 minitubi all'interno di un tubo da 125mm*. TIM fa osservare, a tale proposito, che sebbene nella propria memoria faccia riferimento a 3 minitubi, nella proposta di Convenzione e relazione tecnica indirizzata al Comune abbia fatto riferimento a 2 minitubi.

In base al calcolo di TIM, effettuando il rapporto tra il numero di minitubi che TIM intende posare (3 nella propria memoria) ed il numero di minitubi che potrebbero essere ospitati nel tubo da 125 mm del Comune e che potrebbero essere ceduti ad altri operatori [omissis].

TIM fa osservare come a tale costo vada aggiunto il costo aggiuntivo conseguente alla fornitura dell'accesso su tale cavidotto.

Prendendo, a tal fine, a riferimento il costo individuato dalla delibera n. 88/17/CIR (e successive) di 3,8 €/metro (costo che, comunque, nel caso di specie sembrerebbe ampiamente remunerativo delle attività aggiuntive per la fornitura dell'accesso che il Comune dovrebbe svolgere, tenuto conto della minore complessità rispetto alle attività ad ampia scala valutate dall'Autorità nel caso TIM vs e-distribuzione) TIM ottiene, per un IRU a 15 anni, una stima del costo complessivo dell'accesso alla infrastruttura del Comune pari a:

[omissis]

Il prezzo di [omissis] proposto da TIM risulta, pertanto, secondo la stessa, coerente con i criteri di equità e ragionevolezza e orientamento al costo stabiliti dal Decreto.

TIM, dalla ricostruzione fattuale e regolamentare effettuata, rappresenta che:

- il prezzo proposto da TIM per l'accesso alla infrastruttura fisica del Comune, ai fini dell'installazione di elementi di rete di comunicazione elettronica, ai sensi del Decreto, risulta conforme ai principi di equità, ragionevolezza e orientamento al costo tutelati dal Decreto stesso;
- l'Autorità è l'organismo competente a definire la controversia insorta tra TIM e il Comune che sta negando alla società l'accesso ad una propria infrastruttura a condizioni eque e ragionevoli.

Nella memoria conclusiva del 22 gennaio 2019, TIM ha ribadito le richieste contenute nell'istanza introduttiva. In particolare, TIM ritiene che il Comune, nel rigettare la proposta della società, si è sottratto agli obblighi *ex lege* di fornitura dell'accesso alla

giunzione di tubi con fornitura dei materiali occorrenti, la sistemazione o spostamento di cavi esistenti in trincea, la fornitura e posa degli elementi di protezione rotti o mancanti, la fornitura e posa del conduttore di guardia e l'ingresso dei tubi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

propria infrastruttura, finalizzati all'abbattimento dei costi di infrastrutturazione a larga banda attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti, a prezzi che non devono rifondere il proprietario dell'infrastruttura dei costi sostenuti nel realizzarla, ma esclusivamente di quelli addizionali conseguenti all'accesso stesso. Nel caso specifico, ad avviso di TIM, l'unica spesa aggiuntiva sostenuta è rappresentata dal costo del cavidotto, posto che le altre attività (scavo, ripristino, ecc.) rientrano nell'attività istituzionalmente svolta e i relativi costi sono stati remunerati con finanza pubblica. Quindi, per TIM, il prezzo di accesso all'infrastruttura in questione deve limitarsi a retribuire il costo del cavidotto ed i costi addizionali conseguenti alla fornitura dell'accesso per la posa.

3.2 La posizione del Comune

Il Comune precisa, preliminarmente, che la richiesta di autorizzazione per l'attraversamento e l'utilizzo dell'infrastruttura fisica in oggetto insiste su un'opera pubblica esistente, consistente in una pista ciclo pedonale con relativa area a verde e non, quindi, in una zona stradale.

Il Comune, inoltre, fa presente che non è a conoscenza né è mai stato informato ufficialmente dell'avvenuto sopralluogo cui TIM fa riferimento nella propria istanza.

Il Comune sottolinea, altresì, che l'opera è stata realizzata con fondi del bilancio comunale e non con fondi di finanziamento statale.

Il Comune fa presente che accanto alla suddetta zona, cui TIM fa riferimento, è ubicata la via Regina del Cielo, che è stata già oggetto di autorizzazioni nei confronti di altri soggetti per la realizzazione di scavi e, quindi, fa presente che TIM avrebbe potuto presentare analoga domanda per lo stesso tratto di strada.

Dal punto di vista economico, il Comune osserva che, per la realizzazione dell'area di interesse, sono stati spesi circa [omissis] Euro, compresa la canalizzazione degli impianti sottotraccia esistenti, di cui [omissis] Euro di impiantistica, comprese le infrastrutture sottotraccia. Il Comune non comprende il perché della richiesta di TIM per un utilizzo quindicennale della canalizzazione di proprietà esclusiva dell'Ente e del perché non voglia realizzare una propria infrastruttura sulla strada pubblica citata.

Il Comune, in conclusione, ribadisce la propria contrarietà ad accogliere la proposta economica di TIM per tutte le ragioni suddette.

4 La proposta transattiva del Comune

Come già rappresentato, nel corso del procedimento, il Comune ha formalizzato, in data 7 novembre 2018, una proposta di soluzione transattiva della controversia.

Nello specifico, il Comune ha proposto di concedere l'accesso richiesto da TIM ad un canone annuo pari ad Euro [omissis], oltre IVA, come per legge, da sottoporre a deliberazione della Giunta comunale. Tale proposta è stata ribadita anche con la successiva comunicazione del 21 gennaio 2019.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

TIM ha respinto tale proposta insistendo sulle sue ragioni.

5 Valutazione istruttoria e conclusioni

5.1 Richiami normativi

Il Decreto prevede, all'articolo 3, recante "Accesso all'infrastruttura fisica esistente" che (sono enfatizzati i passaggi di interesse nel caso in oggetto):

1. Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

2. Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.

3. Alla richiesta scritta è allegata una relazione esplicativa, in cui sono indicati gli elementi del progetto da realizzare, comprensivi di un cronoprogramma degli interventi specifici.

4. L'accesso può essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi:

- a) *l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;*
- b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. *L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto;*
- c) *l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;*
- d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.

5. I motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda d'accesso. In caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

il termine indicato, ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi all'organismo di cui all'articolo 9 per chiedere una decisione vincolante estesa anche a condizioni e prezzo.

6. L'organismo di cui all'articolo 9 decide secondo criteri di equità e ragionevolezza, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta. Il prezzo eventualmente fissato dall'organismo competente per la risoluzione delle controversie è tale da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i suoi costi e resti indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso. Il prezzo fissato da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 9 non copre i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura, laddove questi siano già riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa opportunità di recupero dei costi stessi.

Si richiama, inoltre, che il Decreto definisce:

«gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un **ente pubblico** o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:

1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:

1.1) gas;

1.2) elettricità, compresa l'illuminazione pubblica;

1.3) riscaldamento;

1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;

«infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto;

L'articolo 9 del Decreto, recante “Organismo di risoluzione delle controversie”, prevede che:

1. Qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 8, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individuato quale organismo competente alla risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche o tra operatori di rete.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia promossa ai sensi del comma 1, **anche in materia di fissazione di termini e condizioni equi e ragionevoli, incluso il prezzo ove richiestane.** L'Autorità compone la controversia nel



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa.

4. Il prezzo e le condizioni tecniche di accesso eventualmente fissate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tali da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i suoi costi e di restare indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso.

Nel caso in questione il Gestore dell'infrastruttura è il Comune stesso, Ente pubblico.

L'infrastruttura a cui TIM ha richiesto accesso è un cavidotto posto al di sotto di una pista ciclabile, finalizzato alla distribuzione di elettricità ed acqua nella zona ciclabile e a verde.

Tale norma fissa i seguenti tre principi: *i)* il diritto per il Gestore dell'infrastruttura di recuperare i costi sostenuti per fornire l'accesso; *ii)* il diritto per il Gestore di vedersi riconosciuti eventuali oneri di adeguamento; *iii)* non devono essere sostenuti, dall'operatore di comunicazione elettronica, i costi già riconosciuti al Gestore tramite eventuali strutture tariffarie che insistono sulla stessa infrastruttura.

La sopradetta *voluntas* legislativa, di recupero dei costi, appare manifestarsi anche nella previsione di cui all'art. 14, comma 3, del Decreto, la quale ha abrogato i commi 2 e 3, primo periodo, dell'art. 2, del d.lgs. n. 112/08, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/08³.

In particolare, il comma 2 della citata norma, come detto abrogata, prevedeva che *L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.*

La scelta di espungere detta previsione dalla normativa vigente appare, dunque, che possa ritenersi sintomatica dell'esigenza, riconosciuta e garantita dal legislatore, di assicurare al gestore della rete, anche ente pubblico, la possibilità di recuperare i costi sostenuti o da sostenere per la **realizzazione e la manutenzione** dell'infrastruttura gestita.

³ "L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici.

Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coudicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259"



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Si richiama, inoltre, che l'articolo 12 del Decreto, recante “*Disposizioni di coordinamento*”, prevede che *Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante Codice delle comunicazioni elettroniche prevalgono in caso di conflitto con le disposizioni del presente decreto.*

L'articolo 88 del Codice, recante “*Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico*”, al comma 6, prevede che:

*6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. **Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.***

Pertanto, in merito alle infrastrutture esistenti, il Codice fa riferimento ad un principio di applicazione di condizioni economiche eque, oltre che trasparenti e non discriminatorie.

Per quanto riguarda i Comuni, va citato anche l'articolo 93 del Codice recante “*Divieto di imporre altri oneri*” ma che si applica nel caso di richiesta di permesso ad installare reti di comunicazione elettronica mediante scavo⁴. Non rileva, pertanto, nel caso in questione.

⁴ Lo stesso prevede che:

1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.

2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

A tale proposito il Decreto specifica, nella norma di coordinamento, che

3. L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ciò detto, con riferimento al caso di specie, il Codice prevede due principi basilari per quanto riguarda i Comuni:

- la possibilità di mettere a disposizione infrastrutture già esistenti a condizioni trasparenti, non discriminatorie, eque e ragionevoli;
- in caso di realizzazioni da parte dell'operatore di reti, mediante scavo, di non imporre altri oneri se non quelli previsti dalla legge.

Tanto premesso, non appare che vi siano conflitti tra il Decreto ed il Codice atteso che l'articolo 93 si riferisce alle opere di scavo per l'installazione di reti di comunicazione e che, nel caso di infrastrutture esistenti (che ci riguarda), il Codice fa genericamente riferimento, in relazione alla fornitura dell'accesso, all'applicazione di un **principio di equità e ragionevolezza**, che non risulta in contrasto con il **principio di recupero dei costi** di cui al Decreto.

Ai fini della quantificazione dei costi equi e ragionevoli, nel caso di specie, giova il richiamo, infine, a quanto previsto dalla legge n. 166, del 1° agosto 2002, la quale dispone (art. 40, comma 1) che:

I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, purché' previsti dai programmi degli enti proprietari, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali.

Le condizioni di accesso da parte di terzi ai cavidotti posati sono definite dal comma 4, dello stesso articolo, il quale recita:

*I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l'accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l'accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato **alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti**. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari.*

Tale norma specifica che, nel caso di *strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato*, l'Ente locale può recuperare solo il costi aggiuntivi sostenuti per la realizzazione del cavidotto (TIM si appella a tale previsione).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il Comune, a tale riguardo, fa presente che il manufatto in questione riguarda una pista ciclabile e non una strada, per cui, secondo la stessa, non si applicherebbe tale previsione.

TIM, invece, sostiene che la pista ciclabile è equiparata ad una strada dal d.lgs. n. 151, del 27 giugno 2003, e quindi soggetta agli obblighi della legge n. 166/2002.

In effetti, il Codice della strada, all'art. 2, recante "*Definizione e classificazione delle strade*", riporta le seguenti definizioni:

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali.

F-bis. Itinerari ciclopeditoni.

Sono, pertanto, inclusi gli itinerari ciclopeditoni.

Risulterebbe, pertanto, applicabile al caso di specie la norma di cui all'articolo 40 della legge n. 166/2002.

5.2 Valutazione del prezzo equo e ragionevole

Si richiama che TIM, nel formalizzare il *petitum* della controversia, ha richiesto all'Autorità di:

- a) dichiarare illegittimo, ai sensi dell'art.3 del Decreto legislativo n.33 del 15 febbraio 2016, il rifiuto all'accesso alla propria infrastruttura da parte del Comune di Fiumefreddo di Sicilia;*
- b) accertare l'equità, ragionevolezza e orientamento al costo del prezzo di accesso alla infrastruttura proposto da TIM al Comune di Fiumefreddo di Sicilia per IRU a 15 anni o, in subordine, voglia stabilire il prezzo equo, ragionevole e orientato al costo applicabile in conformità ai principi normativi e regolamentari vigenti;*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- c) *per effetto e sulla base di quanto sopra, nelle more della conclusione di questa controversia, ordinare al Comune di soddisfare da subito e senza indugio la richiesta di accesso di TIM ai suddetti cavodi procedendo alla firma della convenzione, che sarà poi integrata dal prezzo deciso dall'Autorità.*

L'Autorità ritiene di poter considerare *de facto* accolto il primo punto alla luce del fatto che il Comune ha avanzato, nel corso del procedimento, una proposta economica di accesso al cavodotto e, pertanto, non ha opposto un rifiuto.

Ci si occuperà, pertanto, di svolgere l'accertamento sulla equità e ragionevolezza del prezzo richiesto dal Comune, come richiesto da TIM al punto b) dell'elenco soprastante.

Si richiama, a tale proposito, che il Comune ha proposto a TIM un canone di 1.200 €/anno, a cui va aggiunta l'IVA. Nel seguito l'Autorità svolge una valutazione della equità e ragionevolezza di tale proposto canone, tenuto conto del succitato quadro normativo ossia dell'applicazione della legge n.166/2002.

Al fine di svolgere una valutazione sulla equità e ragionevolezza di quanto proposto dal Comune in ottica transattiva, l'Autorità ha utilizzato un modello di calcolo BULRIC in cui si assume, tenuto conto del quadro normativo sopra ricostruito, di recuperare i soli costi operativi, conseguenti alla presenza della infrastruttura di comunicazione elettronica, e i costi del tubo, come correttamente richiede TIM in applicazione della legge n. 166/2002.

Pertanto, ai fini della remunerazione dei CAPEX, l'Autorità ha considerato solo il costo sostenuto per la *Fornitura e posa in opera di tubo liscio o corrugato PN10 da 64 a 160 mm* che, in base al listino Infratel, ha un valore unitario di 4,4 €/metro (sebbene TIM abbia proposto un prezzo di [omissis] come da proprio capitolato).

Ai CAPEX sono stati aggiunti gli OPEX, determinati come percentuale dell'investimento.

Nel calcolo si è assunto un WACC dell'8,64%, tenuto conto del calcolo effettuato nella delibera n. 613/18/CONS.

L'ammortamento avviene su un periodo di 40 anni e riguarda solo il tubo che ha un costo unitario di 4,4 €/metro, come da capitolato Infratel.

Gli OPEX, posti uguali all'1,55% dell'investimento per lo scavo e il tubo, coprono le attività di manutenzione connesse alla presenza dell'infrastruttura di comunicazione elettronica che il Comune deve porre in essere, mediamente, nel corso dell'anno.

Per i costi sostenuti per le opere di scavo (e ripristino) si è considerato il valore di 80 €/metro dichiarato dal Comune.

Ai fini della domanda si considera la posa di 2 minitubi (quelli richiesti da TIM), considerato che allo stato la struttura, a quanto allegato, risulterebbe essere utilizzata solo per l'area ciclopedonale e a verde (elettricità, acqua, irrigazione) e non ceduta, ad altri operatori, a titolo oneroso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Si ottiene, in questo caso, un valore di IRU per minitubo a 15 anni pari a circa 7 €/metro, a cui corrisponde un costo annuo di € 936 circa, per due minitubi, per la tratta di [omissis]. Tale valore, inteso come canone annuale, è, sulla base dello stato di occupazione del cavidotto, inferiore agli € [omissis] proposti dal Comune nel corso del procedimento.

Considerato che la decisione va assunta sulla base degli atti, l'Autorità adotta una decisione di valutazione di equità e ragionevolezza sulla base dell'attuale occupazione del cavidotto.

Inoltre, in coerenza con gli schemi tariffari fissati dall'Autorità nelle analisi di mercato e nella controversia TIM vs e-distribuzione, si ritiene opportuno fissare il prezzo in modalità IRU a 15 anni (mediante attualizzazione della rata annuale) e pari a 7 €/metro/minitubo (14 €/metro per due minitubi).

Tanto premesso, con la presente decisione l'Autorità:

- a) fissa un prezzo di accesso pari a 7 €/metro/minitubo per un IRU a 15 anni;
- b) ordina al Comune di procedere, senza indugi ed entro e non oltre un mese dalla notifica di questo provvedimento, alla sottoscrizione della relativa Convenzione, proposta da TIM, per l'accesso all'infrastruttura e ad autorizzare la stessa ad accedere al cavidotto per la posa dei minitubi e per le connesse attività di realizzazione della rete di comunicazione elettronica.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il prezzo equo e ragionevole che Telecom Italia S.p.A. deve versare al Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT), per la posa dei minitubi nel cavidotto oggetto della presente controversia, è pari a 7 €/metro per minitubo, per un IRU di 15 anni.
2. Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT) procede, senza indugio e comunque entro e non oltre un mese dalla notifica del presente provvedimento, alla sottoscrizione della relativa Convenzione, proposta da Telecom Italia S.p.A., per l'accesso all'infrastruttura in questione e ad autorizzare la stessa ad accedere al cavidotto per la posa dei minitubi e per le connesse attività di realizzazione della rete di comunicazione elettronica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. L'inottemperanza al presente ordine comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato a Telecom Italia S.p.A. ed al Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT) e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 21 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi